



L'Esame di Stato del II ciclo di istruzione a.s. 2020/2021

**Le principali novità
(O.M. n. 3 marzo 2021, n. 53 – nota n. 349/2021)**

Riferimenti normativi essenziali

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
- Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)
- O.M. 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta)
- Decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)
- O.M 3 marzo 2021, n. 51 (Costituzione e nomina delle commissioni)
- O.M 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione)
- Nota 5 marzo 2021, n. 349.





Ammissione e crediti

Art. 3 – Ammissione dei candidati interni

DEROGHE

Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso sono ammessi all'esame «anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017».

Si prescinde perciò:

- dalla partecipazione alle prove INVALSI - lettera b)
- dallo svolgimento delle attività di PCTO - lettera c).



*In relazione al **requisito della «frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato»** le istituzioni scolastiche valutano le deroghe «di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica».*

Ai Collegi docenti è quindi affidato il potere di deroga comunque previsto dalla normativa vigente. Si è peraltro sottolineata l'esigenza di tenere in considerazione l'impatto dell'emergenza epidemiologica.



Art. 3 – Ammissione dei candidati interni

In relazione ai **requisiti di profitto**, **nessuna deroga è prevista**, e sono quindi richiesti:

- votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto
- voto di comportamento non inferiore a sei decimi



Rimane tuttavia la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere con provvedimento motivato nel caso di **una insufficienza in una sola disciplina**



Art. 4 – Ammissione dei candidati esterni

L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento **in presenza degli esami preliminari**, di norma nel mese di maggio.

Mentre lo scorso anno i candidati esterni hanno sostenuto l'esame nella sessione di settembre, quest'anno parteciperanno alla **sessione ordinaria**, previo superamento dell'esame preliminare.

Anche per loro si prescinde dai requisiti previsti dal D. lgs. 62/2017, art. 14 comma 3 ultimo periodo, cioè:

- partecipazione alle prove INVALSI;
- svolgimento di attività «assimilabili» ai PCTO.



Candidati abbreviatarci per merito

Restano validi i requisiti indicati dal D. lgs. 62/2017, art. 13 comma 4



- aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di **otto decimi in ciascuna disciplina** o gruppo di discipline e non meno di **otto decimi nel comportamento**
- aver seguito un **regolare corso di studi** di istruzione secondaria di secondo grado
- aver riportato una **votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina** o gruppo di discipline e **non inferiore a otto decimi nel comportamento** negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.



Art. 10 – Documento del Consiglio di classe

A seguito delle novità introdotte dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, si prevede che il documento del consiglio di classe evidenzia, per le discipline coinvolte nell'insegnamento trasversale di **Educazione civica**, **gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica.**



Al documento possono essere inoltre allegati atti relativi ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione: tali attività possono infatti presentare elementi di continuità con l'insegnamento di Educazione civica.



Ai sensi dell'art. 10 il documento indica:

- a) l'argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell'elaborato;
- b) i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio;
- c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Nota n. 11823 del 17.05.23021

- Si precisa che il documento va pubblicato, in coerenza con le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, privo di dati personali e/o informazioni riconducibili a singoli candidati.
- Nel caso in cui sia **assegnato uno specifico argomento a ciascun candidato, l'elenco degli argomenti costituirà un allegato da non pubblicare**, proprio in quanto contenente informazioni riferite non all'intera classe, ma a singoli candidati.



Art. 11 - Attribuzione del credito scolastico



Come già lo scorso anno, rispetto alle previsioni del Dlgs 62/2017, è ridefinito il computo del credito scolastico, che passa da un massimo di **quaranta** ad un massimo di **sessanta** punti, di cui **diciotto** per la classe **terza**, **venti** per la classe **quarta** e **ventidue** per la classe **quinta**.

Le tabelle di cui all'allegato A sono state **in parte riviste** per ovviare ad alcune criticità nel computo segnalate lo scorso anno.



Art. 11 - Attribuzione del credito scolastico

- La conversione deve essere effettuata con riferimento **sia alla media dei voti sia al credito conseguito** (livello basso o alto della fascia di credito):

TABELLA A CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017	Nuovo credito assegnato per la classe terza
$M = 6$	7-8	11-12
$6 < M \leq 7$	8-9	13-14
$7 < M \leq 8$	9-10	15-16
$8 < M \leq 9$	10-11	16-17
$9 < M \leq 10$	11-12	17-18



- Credito della **classe quarta** a. s. 2019/2020: ai sensi del combinato disposto dell'OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l'ammissione alla classe successiva era prevista **anche in presenza di valutazioni insufficienti** (quindi è **prevista la fascia $M < 6$**).
- Prima di effettuare la conversione in sessantesimi, i Consigli di classe provvedono ad effettuare l'**eventuale integrazione** di cui all'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020 **non superiore a 1 punto** (nota 28 maggio 2020 n. 8464).

TABELLA B CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi dell'Allegato A al D. Lgs. 62/2017 e dell'OM 11/2020	Nuovo credito assegnato per la classe quarta
$M < 6$ *	6-7	10-11
$M = 6$	8-9	12-13
$6 < M \leq 7$	9-10	14-15
$7 < M \leq 8$	10-11	16-17
$8 < M \leq 9$	11-12	18-19
$9 < M \leq 10$	12-13	19-20

Art. 11 –Percorsi di istruzione degli adulti

Per i **candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello**, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:

- a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;
- b) il **credito maturato nel secondo periodo didattico** è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla **tabella B** dell'Allegato A; a tal fine, il credito è **convertito moltiplicando per tre il punteggio** attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in **misura comunque non superiore a 38 punti**
- c) il credito maturato nel **terzo periodo didattico** è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della **tabella C** dell'allegato A, in misura **non superiore a 22 punti**.



Attribuzione del credito nei corsi quadriennali e agli abbreviati per merito

Nei corsi **quadriennali**, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta.

La conversione del credito della classe seconda e della classe terza è effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle A e B allegata all'OM.

L'attribuzione del credito per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C allegata all'OM.

Nei casi di **abbreviazione** del corso di studi **per merito**, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a 22 punti.



Altri casi

Agli studenti che frequentano la classe 5^a per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non frequentate.

Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza è assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti dodici per la classe quarta.

Agli studenti con disabilità ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI (art. 20, comma 8)



- Nell'attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe tiene conto anche degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.



Ricordiamo che dal D. lgs. 62/2017 non si fa più cenno al credito formativo.



Riunioni: gli adempimenti salienti



Art. 12 - Commissioni d'Esame

Anche per questo anno scolastico le commissioni d'esame sono costituite da soli commissari interni, con Presidente esterno.



Non sono designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell'insegnamento.



Artt. 15 e 16 - Riunioni plenaria e preliminare

- Le attività previste sono in larga parte quelle ordinarie, riferite ai candidati sia interni sia esterni.
- Diversamente da quanto accaduto nel 2020, **non è previsto alcun «bonus straordinario»**; resta la previsione circa *«l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti»*.
- Sulle varie fasi di pubblicazione di atti ed esiti dell'esame sono state fornite **puntuali indicazioni in linea con le richieste del Garante privacy**.



Riunione plenaria – 14 giugno, ore 8:30

Il presidente:

- fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni;
- determina il calendario delle operazioni delle due sottocommissioni abbinata, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte quali commissari i medesimi docenti;
- al termine della riunione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione mediante pubblicazione all'albo online dell'istituto sede d'esame.

Si definisce in base a sorteggio:

- l'ordine di precedenza tra le due sottocommissioni;
- all'interno di ciascuna di esse, l'ordine di precedenza tra candidati esterni e interni;
- l'ordine alfabetico di convocazione dei candidati.

Se ci sono commissari interni «a scavalco» i presidenti non procedono a sorteggio, ma concordano le date dei colloqui per evitare sovrapposizioni e interferenze.



Riunione preliminare delle sottocommissioni

Nella **riunione preliminare** la sottocommissione definisce:

- le modalità di conduzione del colloquio;
- i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo;
- i criteri per l'attribuzione della lode.

Esame di:

- atti e documenti relativi ai candidati interni;
- copia dei verbali delle operazioni di scrutinio relative all'attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;
- domande di ammissione all'esame dei candidati esterni e documentazione relativa all'esito dell'esame preliminare e al credito scolastico conseguito;
- documento del consiglio di classe, comprese le parti relative ai candidati con disabilità e la documentazione relativa ai candidati con DSA che sostengono prove differenziate.



Altri aspetti organizzativi

Il Presidente:

- può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico per le due sottocommissioni;
- sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali.

Il verbale della riunione plenaria congiunta deve essere riportato nei verbali di entrambe le sottocommissioni abbinate.

Tutti i componenti la sottocommissione devono dichiarare per iscritto:

- di non aver istruito privatamente uno o più candidati nell'anno scolastico 2020/2021;
- di non avere rapporti di parentela, affinità (entro il 4° grado) ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto.

Nei casi di dichiarazione affermativa, il presidente comunica le situazioni di incompatibilità al dirigente/coordinatore, il quale provvede alle sostituzioni e le trasmette all'USR. L'USR provvede in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione.

Nomine di figure a supporto

- Nei **licei musicali**, ai fini dello svolgimento del colloquio, con riguardo alla parte relativa allo strumento, la commissione si avvale, ove già non presenti in commissione, dei relativi docenti di classe.
- Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, pubblicate all'albo on-line dell'istituzione scolastica e comunicate al competente USR.
- I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all'attribuzione dei voti.



Per la predisposizione e lo svolgimento della **prova d'esame dei candidati con disabilità**, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.



Art. 23- Verbalizzazione



- La sottocommissione verbalizza le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame, nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
- La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate decisioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza, e che le deliberazioni adottate siano congruamente motivate.
- Nella compilazione dei verbali va utilizzato l'applicativo "Commissione web", **salvo motivata impossibilità** (art. 23, co.3).



La prova d'esame: il colloquio



Art. 17 – Prova d'esame

Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del D. lgs. 62/2017 **sono sostituite come l'anno scorso da un colloquio**, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.


A tal fine, il candidato deve dimostrare:

- a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
- b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;
- c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all'interno delle singole discipline.



Art. 17 – Predisposizione materiali e conduzione del colloquio

- L'O.M. precisa che la predisposizione e l'assegnazione dei materiali avviene «**all'inizio di ogni giornata di colloqui**, prima del loro avvio, per i relativi candidati».
- Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto non solo del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento del Consiglio di classe, ma anche delle informazioni contenute nel **Curriculum dello studente**, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88.



Il Curriculum mette a disposizione della sottocommissione non solo dati che riguardano il percorso scolastico del candidato, ma anche informazioni relative a certificazioni, a esperienze significative, a competenze eventualmente acquisite in contesti non formali o informali



L'articolazione del colloquio

- Esposizione di un elaborato, strutturato a partire dalle cosiddette “discipline caratterizzanti” ed eventualmente integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente e dell'esperienza di PCTO svolta;
- discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana o della lingua e letteratura nella quale si svolge l'insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe;
- analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare.

La sottocommissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa di 60 minuti (art. 18, co. 3)



L'elaborato

- L'argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021.
- I docenti possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.
- L'elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata.



Il consiglio di classe provvede all'indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l'elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti.





- Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, **la discussione è integrata da una parte performativa individuale**, a scelta del candidato, anche con l'accompagnamento di altro strumento musicale, della durata massima di 10 minuti.
- Per i licei coreutici, **il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l'opportunità di far svolgere la prova performativa individuale**, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati.


Nell'eventualità che il **candidato non provveda alla trasmissione dell'elaborato**, la discussione si svolge comunque in relazione all'argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d'esame.



Art. 18 – Analisi del testo

Il testo:

- deve essere stato oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Lingua e Letteratura italiana (o della lingua e letteratura nella quale si svolge l'insegnamento) durante il quinto anno;
- deve essere indicato nel documento del consiglio di classe.



I testi presenti nel documento del 15 maggio **possono ovviamente non limitarsi allo specifico letterario**: in tale modo, la capacità di analisi può manifestarsi anche in ambiti più corrispondenti alla peculiarità dei singoli profili e delle progettazioni dei docenti (nota 349/2021).



Art. 18 – Analisi del materiale

- Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare
- Si evidenzia l'opportunità di tenere conto, nella loro predisposizione, *“del percorso didattico effettivamente svolto... con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi”*.



Qui, ed eventualmente anche nell'elaborato, trovano posto anche le conoscenze e competenze previste dalle attività di Educazione civica. **L'Ordinanza non prevede infatti una parte del colloquio dedicata in modo esclusivo al nuovo insegnamento trasversale.**





All'esposizione da parte del candidato (eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale) dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, è dedicata l'ultima parte del colloquio **solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tali esperienze all'interno dell'elaborato o esse non siano state comunque trattate in precedenza**, anche su iniziativa del candidato.



CLIL

Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.



Il colloquio nei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti

- I candidati, il cui percorso di studio personalizzato definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio
- La sottocommissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato
- Per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l'elaborato valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.



La valutazione del colloquio



La sottocommissione:

- dispone di **quaranta punti** per la valutazione del colloquio;
- procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato;
- il punteggio è attribuito secondo la griglia di valutazione di cui all'allegato B.



Art. 20 – Esame dei candidati con disabilità

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell'articolo 10 del D.I. n. 182/2020.

La **prova di valore equipollente** determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Agli studenti per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione una **prova d'esame non equipollente** o che **non partecipano agli esami**, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del D.lgs. 62/2017.

Il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe.



Eventuale svolgimento dell'esame in modalità telematica

- L'articolo 20, comma 2, prevede che il consiglio di classe acquisisca elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.
- In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione plenaria, a provvedere in tal senso è il presidente, sentita la sottocommissione.



Art. 21 - Esame dei candidati con DSA

- La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal CdC, individua le modalità di svolgimento della prova d'esame.
- I candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP.
- La sottocommissione adatta, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova orale.

- I candidati con certificazione di DSA che **hanno seguito un percorso didattico ordinario**, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, in caso di esito positivo conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione
- I candidati con certificazione di DSA che **hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e**, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell'attestato di credito formativo.



Progetti Esabac e Esabac Techno, percorsi a opzione internazionale

Anche per quest'anno la **terza prova scritta è sostituita da prove orali** sulle discipline specifiche.

Il comma 9 dell'art. 19 recita però, diversamente dallo scorso anno: «Ai fini dell'espletamento delle prove ogni sottocommissione **assegna** *[nell'OM 10/2020 era scritto 'può assegnare']* ai candidati un tempo aggiuntivo rispetto a quanto previsto all'articolo 20, comma 3».

L'assegnazione di un tempo aggiuntivo, la cui entità è a discrezione delle commissioni, è dunque **obbligatoria**.

.



Art. 19 - Progetto Esabac e Esabac Techno: prove specifiche

- Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, si svolgono una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.
- Per le sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac Techno, si svolgono una prova orale in Lingua, cultura e comunicazione francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.



- Della valutazione delle due prove orali si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del colloquio
- Ai fini dell'espletamento delle prove ogni sottocommissione assegna ai candidati un tempo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'art. 19.



Progetto Esabac e Esabac Techno: valutazione prove specifiche



- Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due prove orali previste. Il punteggio globale dell'esame EsaBac o EsaBac Techno risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali.
- Per il rilascio dei diplomi, il candidato deve aver ottenuto nei relativi esami un punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza



Art. 19 - Percorsi a opzione internazionale

- I candidati delle sezioni dei percorsi con opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca sostengono una prova orale sulle relative lingue e letterature e sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata nella relativa lingua straniera.
- Per l'espletamento delle prove la commissione assegna ai candidati un tempo aggiuntivo (rispetto alla durata complessiva indicativa di 60 minuti).
- Della valutazione della suddetta prova orale si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del colloquio.





Dopo gli esami: adempimenti conclusivi

Subito dopo la conclusione dei colloqui ogni sottocommissione:

- si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti;
- assegna a ciascun candidato un punteggio finale in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio e dei punti di credito scolastico;



- può motivatamente integrare il punteggio fino ad massimo di 5 punti;
- può motivatamente deliberare l'assegnazione della lode.



Punteggio integrativo

- **Requisiti:** almeno 50 punti di credito scolastico e almeno 30 punti nella prova d'esame
- **Quanto:** fino a 5 punti - È opportuno differenziare
- **Criteri:** vanno definiti dalla sottocommissione in sede di riunione preliminare



Lode

Ai candidati che conseguono il **punteggio massimo (100) senza fruire del *bonus*** la commissione può **motivatamente** attribuire la lode alle seguenti condizioni:

- abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del Consiglio di classe;
- abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame.

L'attribuzione della lode richiede l'unanimità



Art. 25 - Pubblicazione dei risultati




- L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita, è **pubblicato tramite affissione di tabelloni** presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, **distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.
- Nel caso di mancato superamento dell'esame, va indicata solo la dicitura “Non diplomato”
- L'esito della parte specifica dell'esame EsaBac ed EsaBac techno, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati con la formula: “Esito EsaBac/EsaBac techno: punti...” in caso di risultato positivo; con la sola indicazione “Esito EsaBac/EsaBac techno: esito negativo” nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.



- **I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dell'attestato di credito formativo per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all'esame di Stato, nonché dei diplomi e dell'allegato Curriculum dello studente.**
- Nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti delegano il dirigente/coordinatore a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna degli stessi. Il dirigente/coordinatore provvede altresì al rilascio dell'attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che non hanno sostenuto la prova d'esame.
- Le istituzioni scolastiche rilasciano inoltre, per tutti i percorsi di studio, il Supplemento Europass al certificato, disponibile nell'apposita area SIDI Gestione alunni - Esami di Stato - Adempimenti finali.
- Per i candidati che hanno superato l'esame EsaBac ed EsaBac techno, le istituzioni scolastiche producono il certificato provvisorio attraverso il sistema SIDI. Il diploma di Baccalauréat è consegnato in tempi successivi.



- I **presidenti di commissione** quest'anno sono chiamati a **redigere una relazione specifica sulla base di un form disponibile su “Commissione web”**.
- Il form, precompilato nella parte amministrativa, è strutturato in prevalenza con campi chiusi e consente di esprimere osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché di formulare eventuali proposte migliorative dell'esame di Stato.
- Gli elementi in tal modo raccolti consentiranno successive analisi quali-quantitative circa gli esiti degli Esami di Stato.



Il protocollo di sicurezza



Il Ministero dell'Istruzione e i sindacati di categoria hanno firmato il 21 maggio il protocollo d'intesa per lo svolgimento in sicurezza e in presenza degli Esami di Stato della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020-21.



Sono sostanzialmente confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d'intesa 2019/2020 e nell'allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l'anno in corso

- pulizia approfondita preliminare e quotidiana dei locali scolastici;
- igienizzazione degli oggetti e delle superfici impiegate durante la prova;
- installazione di dispenser di gel igienizzante per la pulizia frequente delle mani nei punti di accesso delle scuole;
- ricambio d'aria nei locali adibiti a sessione d'esame;
- scaglionamento dei candidati;
- distanziamento di almeno 2 metri tra candidato e commissione;
- presenza di un solo accompagnatore per candidato.



Le novità

Le mascherine dovranno essere di tipo chirurgico. **Non potranno essere utilizzate mascherine di comunità** (quelle lavabili e riutilizzabili) ed è **sconsigliato**, da parte degli studenti, l'uso prolungato delle mascherine **FFP2**



È ammesso lo **svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d'esame**, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano.



È consentito lo svolgimento delle prove o dei lavori della Commissione d'esame in modalità di videoconferenza, secondo casi specifici indicati all'interno del Protocollo:

- a) come disciplinato dall' art. 8 dell'O.M. n. 53/2021, per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, e per i detenuti;
- b) come disciplinato dall' art. 26 dell'O.M.:
 - nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
 - qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi l'impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
 - qualora uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità sincrona.



Referenti amministrativi USR e Uffici di ambito territoriale

USR	Addeo Domenica	Dirigente	domenica.addeo@istruzione.it	081 5576221
	Argenio Luciana	Referente regionale	luciana.argenio@istruzione.it	081 5576576
Avellino	Grano Rosa	Dirigente	rosa.grano.av@istruzione.it	0825 790882
	La Sala Sabino	Referente prov.le	sabino.lasala.av@istruzione.it	0825 790868
Benevento	Alfonso Vito	Dirigente	vito.alfonso@istruzione.it	0824 365284/5
	Ianniello Manuela	Referente prov.le	manuela.ianniello1@istruzione.it	0824 365282
Salerno	Matano Monica	Dirigente	monica.matano1@istruzione.it	089 771604
	Moriello Annalisa	Referente prov.le	annalisa.moriello@istruzione.it	089 771664
	Catapano Fedele	Referente prov.le	fedele.catapano.sa@istruzione.it	089 771640

Caserta	Romano Vincenzo	Dirigente	vincenzo.romano.pn@istruzione.it	0823 216413 – 0823 248289
	Pinto Anna	Referente prov.le	anna.pinto.ce@istruzione.it	0823 248238
	Masiello Nicola	Referente prov.le	nicola.masiello5@istruzione.it	0823 248233
	Zito Maria Rosaria	Referente prov.le	mariarosaria.zito.ce@istruzione.it	0823 248293
	Allocca Luigi	Referente prov.le	luigi.allocca@istruzione.it	0823 248249
	Romano Sergio	Referente prov.le	sergio.romano11@istruzione.it	0823 248206
Napoli	De Lisa Maria Teresa	Dirigente	mariateresa.delisa@istruzione.it	081 5576613
	D'Anna Carla	Referente prov.le	carla.danna@istruzione.it	081 5576438
	Mennitto Francesco	Referente prov.le	francesco.mennitto@istruzione.it	081 5576266
	Annunziata Maria Pia	Referente prov.le	mariap.annunziata@istruzione.it	081 5576329
	Rosolino Rosa	Referente prov.le	rosa.rosolino.na@istruzione.it	081 5576486

UAT

**Recapiti per richieste sostituzione
Presidenti**

Avellino

rosa.grano.av@istruzione.it

sabino.lasala.av@istruzione.it

Benevento

usp.bn@istruzione.it

manuela.ianniello1@istruzione.it

Caserta

anna.pinto.ce@istruzione.it

sergio.romano11@istruzione.it

Napoli

stefano.coscia@istruzione.it

Salerno

usp.sa@istruzione.it

annalisa.moriello@istruzione.it

ESAME 2
DI MODO
STATO 2
 **2021**

BUON LAVORO!

BUON LAVORO!